

S. 278 / Nr. 43 Organisation der Bundesrechtspflege (i)

BGE 60 I 278

43. Estratto dalla sentenza 17 novembre 1934 in causa Schönenberger c. Lanzi.

Regeste:

Ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia diretto contro una decisione incidente preliminare al dibattimento orale colla quale il tribunale ha dichiarato di non prendere in considerazione le conclusioni della parte ricorrente. - Irricivibilità del gravame.

Seite: 279

Considerando in fatto ed in diritto:

Che il ricorso è diretto contro una decisione incidente preliminare al dibattimento orale della causa vertente tra il ricorrente e G. Lanzi in Minusio concernente un contratto di locazione;

Che, basato in diritto sull'art. 4 CF, il ricorso censura di arbitarietà la querelata decisione e le rimprovera di violare il principio dell'uguaglianza di trattamento;

Che, per principio, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF non è dato se non contro giudizi definitivi, non contro giudizi meramente incidentali (decreti o decisioni provvisoriali, interlocutori, preliminari, ecc.);

Che tuttavia la pratica consente a questo principio un temperamento ove il rinvio della controversia a giudizio definitivo possa causare danno giuridico irrimediabile o solo parzialmente sanabile alla parte ricorrente (RU 33 I p. 105 e 106; 47 I 432: sentenza, non pubblicata, in causa Ehrensam-Gressly c. Wiedmer del 28 dicembre 1933);

Che colla querelata decisione il Tribunale d'appello del Cantone Ticino, facendo applicazione dell'art. 96 cp. 2 della procedura civile ticinese (PCT), dietro istanza della parte Lanzi, ha ritenuto tardive le conclusioni inoltrate dal ricorrente in detta causa proposta direttamente in appello e ha dichiarato di non poterle prendere in considerazione nell'emanazione della sentenza;

Che questa decisione incidente non implica nessun svantaggio giuridico a carico della parte ricorrente poichè, come dichiara il Tribunale di appello nella risposta al ricorso e come emerge dalla procedura civile ticinese, l'allegato di conclusione, cioè l'allegato che riassume le risultanze della causa e le discute in diritto prima del dibattimento orale, è puramente facoltativo e non costituisce, come dice il Tribunale d'appello, contestazione della lite, i cui termini sono fissati dagli allegati precedenti;

Che tale atto può essere omissso. come difatti è sovente

Seite: 280

Omissso, senz'alcun pericolo di svantaggio giuridico per la parte inerte, poichè tutto quanto è contenuto nelle conclusioni può essere addotto nell'arringa in occasione del dibattimento orale;

Ond'è che il gravame è irricevibile in ordine ...

Il Tribunale federale pronuncia:

Non si entra nel merito del ricorso